



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

E- mail info@silvopastoraletroina.it www.silvopastoraletroina.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA VENDITA DI ERBE DA SFALCIO E/O PASCOLO

Contrada "PIANO FIERA"

CONDIZIONI ALLE QUALI E' VINCOLATA LA CONCESSIONE

1. Il pascolo è vincolato e limitato alla rotazione, potranno essere utilizzati ha 4.40.00 mensili, recintati a cura del concessionario e gli ovini immessi dovranno essere costantemente custoditi; gli ettari che potranno essere utilizzati, saranno mensilmente, individuati e comunicati al concessionario dalle guardie dell'Azienda.
2. E' proibita la sostituzione degli animali al pascolo con altri, anche della stessa specie, pena il pagamento all'Amministrazione dell'Azienda di una penalità corrispondente al doppio della quota pagata per ogni animale sostituito o di specie diversa.
3. Resta proibito il taglio di rami, l'asportazione di lettiere o di qualsiasi altro materiale arbustivo o legnoso.
4. E' fatto obbligo al concessionario di far conoscere alle Guardie dell'Azienda il giorno e l'ora in cui intende immettere al pascolo il bestiame che, marcato a cura del concessionario, sarà introdotto al pascolo per le vie stabilite delle Guardie dell'Azienda.
5. Entro venti giorni dall'immissione al pascolo il concessionario, ove non ne sia stato dispensato dall'Amministrazione, dovrà costruire, nel luogo destinatogli delle Guardie dell'Azienda, una chiudenda rustica (cosiddetta mandriola) dove possano rinchiudersi gli animali.
6. Nel termine di otto giorni dalla presente convenzione, il concessionario farà conoscere alle Guardie dell'Azienda il nome, il cognome la data e luogo di nascita e la residenza dei custodi. In nessun caso il bestiame dovrà essere lasciato incustodito.
7. A richiesta delle Guardie dell'Azienda, i custodi degli animali sono tenuti, inoltre, a radunare per gli eventuali controlli il bestiame nei luoghi indicati (mandriole).
8. Il concessionario si obbliga a mantenere, nelle condizioni in cui gli vengono consegnate e/o a costruire a proprie spese, le chiudende nel perimetro della zona concessagli.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra il concessionario pagherà una penalità di Euro 10,00 più il 0,02 % della fida ordinaria per ogni capo di bestiame non marcato o non custodito o

custodito da custodi non idonei. Se recidivo l'Amministrazione si riserva la facoltà di ritirare la licenza di pascolo senza compensi, indennità o restituzione di tutto o parte dell'importo pagato.

10. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, con il solo diritto, da parte del concessionario del rimborso dell'importo per il periodo di tempo relativo al pascolo non goduto e/o di sottrarre al pascolo eventuali superfici per progetti colturali e/o sperimentali.
11. Parimenti si intenderà rescissa, senza indennizzo di sorta, nel momento in cui il concessionario concedesse a terzi l'utilizzazione delle erbe nella zona concessagli.
12. Ove durante il periodo di concessione i predetti concessionari incorressero per più di tre volte in contravvenzione alle leggi forestali vigenti, l'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il presente contratto senza che i concessionari possano richiedere indennizzi di sorta. La rescissione avverrà, invece, alla prima infrazione qualora la stessa fosse compiuta con dolo.
13. Fino alla data di scadenza della concessione, il concessionario sarà tenuto responsabile dei danni che dovessero verificarsi nella zona concessagli, tranne che siano dovuti a causa di forza maggiore.
14. La convenzione viene stipulata in conformità alle disposizioni dell'art. 45 della Legge 203/82 ed in presenza di due rappresentanti di sindacali di categoria.
15. Le parti dichiarano esplicitamente di rinunciare ad ogni eventuale azione o ragione dipendente dai precedenti contratti, quali, a titolo esemplificativo, l'azione di perequazione del canone o risarcimento danni.
Il concessionario dichiara altresì di rinunciare alla durata minima del rapporto previsto dall'art.1 della L. 203/82 nonché al canone legale con la stessa Legge determinato e pertanto ad ogni azione tendente a protrarre l'utilizzazione dei pascoli oltre il termine sopra fissato, nonché a ridurre i corrispettivi convenzionalmente pattuiti.
16. Il rinnovo della convenzione avverrà mediante istanza, redatta in carta semplice da presentare all'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina, entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno.
L'amministrazione, per motivi validi, può non accogliere la richiesta di rinnovo. Nell'istanza dovrà essere specificato il numero e l'appartenenza dei capi per i quali si chiede il pascolo.
Tale appartenenza verrà, comunque, limitata ai componenti del nucleo familiare che dovranno, anch'essi firmare la domanda in calce.
17. Il carico di bestiame ammesso è di n. 3 ovini per Ha.
18. La concessione ha valore fino al 31/12/2011
19. Per quanto non previsto varranno tutte le disposizioni di legge vigenti in materia forestale, penale e di polizia veterinaria, nonché le norme dettate dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti per la provincia di Enna.
20. La convenzione verrà stipulata dal Direttore Tecnico dell'Azienda in osservanza dello Statuto dell'Azienda art. 18 – lett. L-M ed in esecuzione della Delibera n. 3 **del 10 febbraio 2011** adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
21. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali saranno utilizzati al solo fine della stipula del presente contratto.

Troina li,

Il Direttore Tecnico

Dott. Agr. Paolo Giuseppe Chiavetta

Per conoscenza ed accettazione la ditta

Ai sensi dell'art.1341 c.c. si sottoscrivono e approvano specificatamente i seguenti punti:
(8);10);16);20);23);24)